



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

S e d e

Prot. n.

Rif. prot. entrata n. 261504/2021

Allegati: 1

Risposta a Nota del

OGGETTO: A.S. 2009 - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. **Relazione tecnica di passaggio.**

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020, e alla versione integrata della relazione tecnica di passaggio trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al riguardo, in via preliminare si osserva che questo Dipartimento con nota n. 188596 del 28 giugno 2021 aveva verificato negativamente una prima versione della relazione tecnica, rilevando criticità e carenze della medesima relazione che le integrazioni apportate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non sono sufficienti a superare.

Posto quanto sopra si restituisce **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **con eccezione dell'articolo 2, di cui si chiede lo stralcio per le motivazioni seguenti, nonché degli articoli 4, 9 e 11, che possono avere ulteriore corso solo se riformulati come di seguito rappresentato.**

Articolo per il quale la relazione tecnica è carente e del quale si richiede lo stralcio

Articolo 2 (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

L'articolo in esame prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano di cui all'art 9, bandisca concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani

diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisca premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Nella relazione tecnica si asserisce che detti bandi sono finanziati, a legislazione vigente, attraverso le risorse destinate ai “*piani di settore*” di cui alla legge n. 499 del 23 dicembre 1999.

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica pervenuta ad integrazione di quanto rilevato con la suddetta nota n. 188596 del 28 giugno 2021 non contiene ancora alcun dettaglio atto a dimostrare quanta spesa per i predetti bandi sia stata finanziata nel tempo con le risorse di cui alla citata legge, nonché l'esito dei medesimi bandi, considerato che, nei vari anni, in sede di ripartizione del fondo di cui alla medesima legge n. 499/1999 (cap. 7810) ai sensi della legge di bilancio, non sembrerebbe essere mai stata chiaramente prevista tale finalità.

Articoli di cui si richiede la riformulazione

In via preliminare, con riferimento agli articoli 4 e 13 del provvedimento in esame si prende atto dei chiarimenti interpretativi forniti dal Dipartimento delle finanze rispetto a quanto osservato da questo Dipartimento con la nota n. 188596 del 28 giugno 2021, in merito alla possibilità che tali disposizioni possano legittimare, in sede attuativa, la riconduzione delle attività economiche ivi previste a taluni regimi fiscali agevolati, tipici dell'imprenditore agricolo, in difetto della sussistenza dei relativi presupposti per l'applicazione della normativa fiscale di vantaggio.

Ciò posto, nell'osservare che il medesimo Dipartimento non esclude la possibilità che, in relazione all'articolo 4 citato possano determinarsi possibili perdite di gettito, correlate all'estensione di taluni regimi fiscali di vantaggio previsti a legislazione vigente, si richiedono le riformulazioni dei commi 2 e 3 per le motivazioni di seguito esposte:

Articolo 4 (attività agricola florovivaistica)

La disposizione in esame è suscettibile di determinare possibili incertezze interpretative sul suo ambito di applicabilità, anche rispetto alla successiva attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia alla luce del poco chiaro riferimento “*ai fini di cui alla presente legge*” contenuto al comma 2, sia con riguardo al carattere potenzialmente innovativo della locuzione di cui al successivo comma 3, secondo cui “*Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati nel territorio*

urbano” - nella quale non si fa menzione né del requisito soggettivo dell’art. 2135 c.c. né dei necessari requisiti della connessione e della prevalenza.

Pertanto, come suggerito – infine – anche dal Dipartimento delle finanze, - si ritiene necessario, allo scopo di evitare incertezze interpretative foriere di possibili effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, che sia inserito nel testo normativo un esplicito riferimento alla inidoneità delle disposizioni in esso contenute a rivestire finalità estensiva della nozione di imprenditore agricolo ai fini fiscali.

Ciò posto il comma 2 dell’articolo 4 deve essere sostituito con il seguente:

“2. Con esclusivo riferimento alle finalità di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l’attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest’ultima risulti connessa alle precedenti”.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo, deve essere riformulato come segue: *“Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola, **nella sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 2135 del codice civile**, le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati nel territorio urbano”.*

Quanto all’articolo 13 (Centri di giardinaggio), a fronte delle osservazioni espresse da questo Dipartimento con nota n. 218125 del 27 luglio 2021, si prende atto che, come suggerito dal competente Dipartimento delle finanze, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, in termini di minori entrate, derivanti dall’applicazione alle attività accessorie dei centri di giardinaggio della disposizione di cui all’art. 56-bis nel TUIR (introdotto dall’art. 1, comma 225 della L. 160/2019)¹, la specificazione dei limiti dell’operatività del criterio forfettario del comma 3-bis del suddetto articolo, e dell’art. 34-bis del-D.P.R. 633/72 potrà essere chiarita nel Regolamento di attuazione previsto dalla norma, in modo da assicurare che dall’applicazione estensiva ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Al riguardo, non può che prendersi atto delle valutazioni pervenute dal citato Dipartimento in ordine alla ritenuta prudenzialità della formulazione di cui al comma 1 dell’articolo 13 ad escludere,

¹ L’art. 56-bis del TUIR ha previsto per gli imprenditori agricoli florovivaisti un criterio forfettario di determinazione del reddito derivante dalla commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori florovivaisti, con l’ulteriore specificazione - al comma 3-bis - che la determinazione forfettaria del reddito si applica per la commercializzazione di piante e altri prodotti acquistati avvenga *“nei limiti del 10 per cento del volume di affari”*

in ragione dell'ulteriore presidio costituito dall'ivi previsto Regolamento, possibili interpretazioni estensive di norme fiscali di favore inerenti l'imprenditore agricolo ai centri per il giardinaggio, il cui volume d'affari deriverà, presumibilmente, anche dall'attività di commercializzazione di prodotti e servizi in parte eccedente ed estranea alle attività di coltivazione del fondo del titolare ovvero di fornitori terzi imprenditori agricoli.

Quanto sopra, ferma restando che i predetti profili di garanzia dell'invarianza finanziaria del presente provvedimento e del correlato schema di regolamento attuativo dovranno essere ulteriormente comprovati in sede della relativa relazione tecnica di accompagnamento, ai sensi del comma 3 dell'art. 13.

Articolo 9, comma 5 ed articolo 11, comma 2

In relazione alla **copertura finanziaria** proposta per gli oneri recati degli **articoli 9 e 11**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, accantonamento MIPAAF, si fa presente che, nel testo del provvedimento, occorre **aggiornare il triennio di riferimento e devono essere espunte le parole “delle proiezioni”**.

Le norme in oggetto possono avere ulteriore corso a condizione che siano accolte le seguenti riformulazioni:

Sostituire il comma 5 dell'art. 9 con il seguente:

*“Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024**. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2022-2024**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2022**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”*.

Sostituire il comma 2 dell'art. 11 con il seguente:

*“Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno **2022**. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno **2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo*

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il Ragioniere Generale dello Stato

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, già approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 2009).

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta di Legge, che si compone di 19 articoli, reca norme per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

L'articolo 1 (Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica) intende recare disposizioni per disciplinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico. Il settore florovivaistico, si prevede, comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali ed è distinto in cinque macro-comparti ovvero floricoltura, produzione degli organi di propagazione gamica, vivaismo ornamentale, vivaismo frutticolo e vivaismo forestale. Si specifica poi la filiera florovivaistica, che comprende sia le attività di tipo agricolo che di tipo industriale, che si distingue in due categorie, costituite dai costitutori ed i moltiplicatori di materiale di produzione e dai grossisti ed altri intermediari. Nell'ambito della filiera florovivaistica, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli. La previsione ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 (*Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi*) si prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile e istituisce premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica. Si fa presente che a legislazione vigente sono già banditi concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo nonché ulteriori iniziative, specie promozionali, per il settore florovivaistico; tali bandi, indetti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono finanziati attraverso le risorse stanziata ogni anno per i "piani di settore" di cui alla legge n. 499 del 23 dicembre 1999 recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriali e forestale".

L'articolo 3 (*Interventi per il settore distributivo florovivaistico*) prevede al comma 1 la possibilità di individuare per macroaree, all'interno del Piano nazionale per il settore florovivaistico, i siti regionali, per le diverse zone del Paese, idonei per una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico. Tale attività sarà svolta nell'ambito del Piano nazionale per il settore florovivaistico e pertanto rientra nelle competenze istituzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e



forestali. Il predetto piano potrà pertanto attingere alle risorse destinate ai “piani di settore” di cui alla predetta legge n. 499/99 ovvero nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, di carattere ordinamentale, fa riferimento a competenze amministrative, esercitate ordinariamente, in capo alle regioni e alle province autonome, allo scopo di poter introdurre norme semplificate per il mutamento delle destinazioni d’uso di manufatti e pertanto se ne evidenzia il carattere non oneroso. La previsione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 4 (*Attività agricola florovivaistica*) prevede che l’attività agricola florovivaistica è quella attività esercitata dall’imprenditore agricolo, come previsto dal Codice civile (articolo 2135), nonché dall’imprenditore agricolo professionale come individuato dal decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99.

Al comma 2 si definisce l’attività agricola florovivaistica quale quella attività diretta alla produzione, manipolazione e alla commercializzazione del vegetale. La previsione intende inquadrare una categoria di lavoratori agricoli riconoscendo la specificità del settore florovivaistico, il quale già rientra comunque nell’alveo generale dell’attività agricola. La disposizione non amplia la categoria degli imprenditori agricoli e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l’articolo 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, recante “*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38*”, prevede che, ai fini dell’applicazione della normativa statale, “è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Al comma 3 si prevede che l’attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano.

Al comma 4, si prevede che le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 recante Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Al comma 5 si prevede infine che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla definizione e all’armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l’insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l’esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore.

L’articolo 5 (*Distretti florovivaistici*) intende prevedere la possibilità, per le regioni e le province autonome, di individuare distretti florovivaistici quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Le medesime regioni e province autonome, nonché gli enti locali per quanto di loro



competenza, possono prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.

Al comma 2, si prevede che nelle aree agricole destinate alle attività florovivaistiche sono consentiti interventi volti alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, alla possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

Al comma 3, si prevede che nei distretti florovivaistici, oltre alle attività florovivaistiche, possono essere promosse, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo.

Il comma 4 prevede infine che le regioni e le province autonome possono individuare i distretti florovivaistici, adeguando i contenuti dei piani locali di gestione del territorio ai fini della loro corretta applicazione. Si evidenzia che la disposizione, nel rimandare agli enti territoriali la possibilità di attivare le attività previste, consente quindi a questi ultimi di effettuare tali scelte in funzione delle peculiari risorse, umane, tecniche e finanziarie disponibili.

Il presente articolo ha pertanto carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 (Tavolo tecnico del settore florovivaistico) intende istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, ove peraltro è già operante ed attivo un analogo tavolo istituito con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14 dicembre 2012.

Per quanto concerne, in particolare la previsione di cui al comma 5, laddove si prevede la partecipazione al Tavolo anche di rappresentanti del CNR, dell'ISTAT e delle Università, si ribadisce che la partecipazione è a titolo gratuito e non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.

Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. In definitiva, l'istituzione del Tavolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il funzionamento sarà assicurato con le risorse disponibili presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nell'ambito del Tavolo vengono inoltre istituiti due organismi: l'Osservatorio per i dati statistici ed economici e l'Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e forestale. I due organismi hanno un numero massimo di dieci componenti, scelti tra i partecipanti al Tavolo e ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Al comma 14 si prevede infatti che le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente. Al riguardo presso l'Ufficio PQAI II – “Aggregazione, piani di settore e agroenergie” del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica (DIQPAI) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono presenti le risorse umane che saranno impiegabili per le finalità indicate dalla norma e che ne rendono pertanto effettiva la sostenibilità nel quadro delle risorse esistenti.

L'articolo 7 (*Ufficio per la filiera del florovivaismo*) Nell'ambito degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si prevede che l'Ufficio PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie assume la denominazione di PQAI II – “Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo”; in base alla nuova denominazione del predetto ufficio rispetto alla precedente (Sviluppo imprese e cooperazione) giusto decreto del



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 04.12.2020, il predetto ufficio potrebbe assumere la denominazione di “Aggregazione, piani di settore, agroenergie e della filiera del florovivaismo”. Si attribuisce in sintesi ad un ufficio ministeriale già costituito sia la competenza sul monitoraggio della normativa sia gli ulteriori compiti relativi alla filiera del florovivaismo sulla base del previsto decreto ministeriale di cui al comma 2; l’ufficio potrà svolgere gli adempimenti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente tenuto conto che l’attuale ufficio già esercita compiti e funzioni a favore del settore del florovivaismo; la previsione conferisce pertanto espressamente, attraverso l’integrazione nominale, alla struttura amministrativa deputata alla cura del settore florovivaismo, maggiore rilievo e specificità, riconoscendo la circostanza che il settore in parola rappresenta oltre il 5% del PIL agricolo.

Il presente articolo ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 8 (*Coordinamento permanente, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy*) intende istituire, mediante decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in concerto con gli altri ministeri interessati, un organo di “coordinamento permanente” di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy. Il predetto organo è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, i quali potranno partecipare ai lavori nell’ambito delle funzioni che già ricoprono nelle rispettive amministrazioni e con le risorse materiali (uffici, computer, carta, ecc.) disponibili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di tipo ordinamentale e comunque i rappresentanti dei vari ministeri opereranno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dell’organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e come prevede espressamente il comma 2, dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L’articolo 9 (*Piano nazionale del settore florovivaistico*) prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Attraverso il predetto Piano saranno forniti alle regioni e alle province autonome gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, tra le quali le tematiche per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, quelle legate alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale ed ad elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all’internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha una durata triennale. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane. Il Piano nazionale del settore florovivaistico mira a rappresentare, in sintesi, uno strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire agli enti territoriali gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e da recepire anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

Al comma 3 si prevede che il Piano individui le tematiche da affrontare per il potenziamento economico e produttivo del settore.

Al comma 4 si prevede che il Piano possa altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano, che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi.



Al comma 5 si prevede che per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Circa la congruità degli stanziamenti previsti per ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico, al momento quest'ultimo non ha ancora definito le necessità di ricerca del settore e non sono pervenuti all'Ufficio preposto un numero sufficiente di progetti di ricerca che consentano di predisporre una previsione, anche di massima, delle risorse necessarie. Tuttavia, lo stanziamento previsto si ipotizza adeguato a poter esercitare le attività nel triennio indicato cui la proposta normativa intende disciplinare.

Al comma 6 si prevede che all'attuazione della disposizione, ad eccezione del comma 5, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il piano, di carattere strategico, sarà infatti elaborato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte delle competenti strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 10 (*Qualità delle produzioni e marchi*) intende prevedere che le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici allo scopo di garantire il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.

Al comma 2, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi nazionali che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico e si prevede, al comma 3, che lo stesso Ministero promuova e favorisca la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile e promuova l'adesione, come previsto al comma 4, a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.

Pertanto, considerando che la norma prevede con carattere facoltativo la possibilità di istituire marchi di certificazione dei prodotti florovivaistici, la disposizione potrà essere attuata nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio. Si evidenzia inoltre che analoga previsione, è comunque già contenuta all'art. 7 (Marchi collettivi di qualità delle piante officinali) del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 75, recante "*Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154*". La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le Amministrazioni statali e regionali vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto al comma 5.

L'articolo 11 (Piano di comunicazione e promozione) prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisporre un «Piano di comunicazione e promozione» in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore. Il piano organico è predisposto avvalendosi dell'Ufficio previsto all'articolo 7 e sarà pertanto elaborato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Al comma 2 si prevede che per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico del settore, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 12 (Utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane) prevede che i comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

Si prevede espressamente al comma 2 che i comuni devono applicare le disposizioni del presente articolo nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 (*Centri per il giardinaggio*) intende individuare i centri per il giardinaggio che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotati di punto vendita e dediti alla produzione e vendita organizzata di piante, fiori e prodotti connessi, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti. La disposizione identifica i centri per il giardinaggio quali luoghi aperti al pubblico, dotati di punto vendita, impegnati in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio e predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore.

Al comma 2 si prevede che al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1, assicurando che dall'applicazione delle regole fiscali vigenti ai centri per il giardinaggio non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al comma 3, si prevede che lo schema del regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

In sintesi, i centri di giardinaggio, previsti dalla disposizione, sono aziende agricole che operano nel settore specifico del giardinaggio e del florovivaismo. Si evidenzia che la relativa qualifica è attribuita sulla base del possesso e del rispetto dei requisiti previsti dal Codice civile non configurandosi, pertanto, un ampliamento del novero delle aziende agricole ma riconoscendo piuttosto ad una parte delle stesse una specificità legata al particolare settore agricolo in cui operano. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 (Esercizio dell'attività di manutentore del verde) intende prevedere l'adozione di un regolamento, con decreto interministeriale, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 154 del 2016 ed inerente alla figura professionale del manutentore del verde. Tale norma prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori e da imprese



agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. In particolare, al comma 2 del citato articolo 12 (Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) della legge n. 154 del 2016 recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché' sanzioni in materia di pesca illegale) si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento del previsto attestato. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 (Contratti di coltivazione) intende prevedere al comma 1 che allo scopo di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione esclusivamente per la fornitura e la messa a dimora di piante arboree. Tale contratto di coltivazione è stipulato con aziende florovivaistiche.

Al comma 2 si prevede che i contratti di coltivazione possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni.

Al comma 3 si prevede che gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente, anche mediante sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree a esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del piano regolatore generale.

Al comma 4, si prevede espressamente che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 (Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano) prevede che i comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

A tale fine, con propri atti, i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle predette attività.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 (Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori) prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed, in particolare, dell'articolo 152 e seguenti, è già in atto secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 387/2016 come modificato dal D.M. del 31 gennaio 2019 (G.U. S.G. n. 67 del 20.03.2019) recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori".

Le iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale sono attuate, senza ulteriori oneri, secondo quanto indicato nei predetti decreti nonché nell'ambito del Tavolo di filiera costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I suddetti decreti ministeriali già contemplano una propria clausola di invarianza finanziaria in quanto si deve provvedere all'attuazione di quanto previsto con le risorse umane, finanziarie e strumentali



disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


L'articolo 18 (Criteri di premialità nell'ambito dei PSR) intende prevedere al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano nazionale del settore florovivaistico, d'intesa con le regioni, individua criteri di premialità da attribuire in via prioritaria alle organizzazioni dei produttori florovivaistiche riconosciute in base alla normativa comunitaria e nazionale. Il Ministero individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale.

Al comma 2 si prevede che le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR (Piani di sviluppo rurali) annuali e pluriennali. I "criteri di premialità" hanno natura programmatoria e ordinamentale; pertanto la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 (Clausola di salvaguardia) prevede che le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

14/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



La relazione tecnica viene verificata positivamente ad eccezione degli articoli 2, 4, 9, 11 e 13 per le motivazioni di seguito rappresentate.

Articolo 2 (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

Nella relazione tecnica si asserisce che i bandi per i concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo sono finanziati, a legislazione vigente, attraverso le risorse destinate ai "piani di settore" di cui alla legge n. 499 del 23 dicembre 1999.



Si segnala che la relazione tecnica non riporta alcun dettaglio atto a dimostrare quanta spesa per i predetti bandi sia stata finanziata nel tempo con le risorse di cui alla citata legge, nonché l'esito dei medesimi bandi, considerato che, nei vari anni, in sede di ripartizione del fondo di cui alla medesima legge n. 499/1999 (cap. 7810) ai sensi della legge di bilancio, non sembrerebbe essere mai stata chiaramente prevista tale finalità.

Articolo 4 (attività agricola florovivaistica)

Al fine di evitare **incertezze interpretative foriere di possibili effetti finanziari negativi** sulla finanza pubblica, occorre che sia inserito nel testo un esplicito riferimento alla inidoneità delle disposizioni in esso contenute a rivestire finalità estensiva della nozione di imprenditore agricolo ai fini fiscali. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 devono pertanto essere sostituiti con i seguenti:

*“2. **Con esclusivo riferimento alle finalità di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti.**”*

*3. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola, **nella sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile, le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati nel territorio urbano**”*

Articolo 13 (Centri di giardinaggio)

Al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, in termini di minori entrate, derivanti dall'applicazione alle attività accessorie dei centri di giardinaggio della disposizione di cui all'art. 56-bis nel TUIR (introdotto dall'art. 1, comma 225 della L. 160/2019), la specificazione dell'operatività del criterio forfettario del comma 3-bis del suddetto articolo, al pari dell'operatività dell'art. 34/BIS del D.P.R. 633/72 deve essere chiarita nel Regolamento di attuazione previsto dalla norma, in modo da assicurare che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non derivino nuovi oneri per la finanza pubblica.

Ciò posto il comma 3 dell'articolo 13 deve essere sostituito con il seguente:

*“**Lo schema di regolamento di cui al comma 2 precisa i limiti di applicabilità dell'articolo 56-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ai centri per il giardinaggio, con riferimento alla percentuale del volume d'affari esclusivamente derivante dall'attività di commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori agricoli. Il suddetto schema di regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.**”*

Articolo 9, comma 5, ed articolo 11 comma 2

In relazione alla **copertura finanziaria** relativa agli oneri recati degli **articoli 9 e 11**, si fa presente che, nel testo del provvedimento, occorre **aggiornare il triennio di riferimento e devono essere espunte le parole “delle proiezioni”**.

Le norme in oggetto possono avere ulteriore corso a condizione che siano accolte le seguenti riformulazioni:



Sostituire il comma 2 dell'art. 9 con il seguente:

Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni ~~2021, 2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024**. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni ~~2021, 2022 e 2023~~ **2022, 2023 e 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione ~~delle proiezioni~~ dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale ~~2020-2022~~ **2022-2024**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno ~~2020~~ **2022**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sostituire il comma 2 dell'art. 11 con il seguente:

Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno ~~2021~~ **2022**. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno ~~2021~~ **2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione ~~delle proiezioni~~ dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale ~~2020-2022~~ **2022-2024**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

